

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 giugno 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Palmieri, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Palmieri, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tran-

tino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 14 giugno 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

PASETTO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e nuove norme in materia di trasporto pubblico locale » (5057).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAMPA ed altri: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (4803) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

DE BRASI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione delle consulte locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-

ra » (5013) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CAMPA e altri: « Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità » (4711) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

D'ALEMA ed altri: « Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno » (4968) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CAMPA ed altri: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di sviluppo del turismo accessibile ai disabili nelle attività agrituristiche » (4712) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

MONTECCHI ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati all'assegno di separazione e di divorzio » (4989) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

DEIANA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause, sulle modalità e sulle procedure delle operazioni belliche svoltesi a Nassyria il 6 aprile 2004 nonché sul ruolo e sulle eventuali responsabilità del contingente militare italiano » (4958) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 18 maggio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ADDUCE ed altri n. 9/4447/90, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003 e Anna Maria LEONE ed altri n. 9/2579-B/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vari titolo ed interventi per il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei servizi prestati all'estero da parte dei dirigenti pubblici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 24 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea SPINI n. 9/4346/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 ottobre 2003, concernente le rilevazioni dei cittadini italiani all'estero ai fini delle elezioni dei COMITES.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 26 maggio 2004,

ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Santino Adamo LODDO ed altri n. 9/4644/10, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2004, concernente misure relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, la relazione recante le valutazioni del consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sugli eventi degli anni dal 1999 al 2003 e l'indicazione delle prospettive e degli indirizzi per il triennio 2004-2006 (doc. CLXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla provincia autonoma di Trento.

La provincia autonoma di Trento, con lettera in data 25 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2002-2003 (doc. CXCIX, n. 10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

alla II Commissione permanente (Giustizia), il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

al dottor Francesco Mele l'incarico di direttore generale della giustizia civile nell'ambito del dipartimento per gli affari di giustizia;

alla VII Commissione permanente (Cultura), il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

al dottor Bruno Pagnani l'incarico di reggenza della direzione generale per la comunicazione nell'ambito del dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono per pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 — Problemi occupazionali presso le officine meccaniche Stanga di Padova)

A) Interrogazione

RUZZANTE, ASCIERTO, BIMBI, COLASIO, GHEDINI, MILANATO, RODEGHIERO, SAIA e ZORZATO. — *Ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le officine meccaniche Stanga di Padova, dopo 83 anni di straordinaria attività, rischiano la chiusura;

attualmente impiegano 280 dipendenti;

la chiusura, oltre ad avere dei costi umani elevatissimi per i dipendenti e per le loro famiglie, sarebbe una ferita per la stessa storia di Padova, visto lo straordinario ruolo sociale e democratico che hanno avuto i lavoratori delle officine meccaniche Stanga nel corso della Resistenza e nella storia sindacale del dopoguerra;

nell'ultima riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la proprietà si è dimostrata assolutamente indisponibile a qualsiasi piano industriale che preveda la salvaguardia dell'azienda padovana;

la stessa proprietà ha rifiutato un appalto di Trenitalia, che garantirebbe alle officine meccaniche Stanga almeno due anni di attività;

la storia delle officine meccaniche Stanga è stata segnata, negli ultimi decenni, non solo da una dura ristrutturazione (si è passati da 1.200 a 280 dipen-

denti, con la chiusura dello stabilimento di Cittadella), ma anche dalla sofferenza di decine di lavoratori, che, a causa dell'esposizione all'amianto, sono morti o hanno visto seriamente compromessa la loro salute —:

cosa il Governo intenda fare per salvaguardare un'azienda storica di Padova e centinaia di posti di lavoro;

se sia intenzione del Governo invitare la proprietà a non rinunciare alle commesse di Trenitalia, che darebbero una speranza ad un'azienda vitale e piena di competenze umane e tecnologiche;

se il Governo ritenga opportuno richiamare Finmeccanica — che deteneva il 49 per cento della proprietà del gruppo Firema e che, di fronte alla crisi finanziaria, ha ridotto notevolmente la sua partecipazione all'assetto proprietario fino al 20 per cento — alle proprie responsabilità;

se il Governo, nel caso la proprietà non faccia la sua parte, intenda avviare, attraverso l'unità di crisi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una trattativa che veda coinvolti — oltre ai sindacati, alle rappresentanze sindacali unitarie, alle istituzioni locali (comune, provincia, regione) — Finmeccanica, Trenitalia e le associazioni di categoria, al fine di verificare la disponibilità delle realtà industriali disposte a rilevare le officine meccaniche Stanga, per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, la continuità dell'azienda e per non far perdere al Paese un patrimonio di capacità e competenze. (3-02696)

(24 settembre 2003)

(Sezione 2 – Norme sulle cosiddette bevande di fantasia al gusto di frutta contenuti in una circolare del Ministero delle attività produttive concernente l'etichettatura)

B) Interrogazioni

LOSURDO. — *Ai Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la circolare n. 168 del 2003 del ministero delle attività produttive, nella quale si dà, di fatto, via libera alle « bevande di fantasia al gusto di frutta », a bevande, cioè, che non contengono un sia pur minimo quantitativo di frutta;

tale circolare aggira l'attuale normativa relativa alle bevande analcoliche al gusto di frutta, che prevede un contenuto minimo di frutta di almeno il 12 per cento;

a seguito di tale circolare viene vanificata una ben precisa normativa che riteneva truffa la vendita di bottigliette con l'immagine delle arance e con solo un profumo artificiale di frutta, con additivi di coloranti vari;

detta circolare, inoltre, è in palese e clamorosa contraddizione con un aspetto tra i più qualificanti ed apprezzati della politica del ministero delle politiche agricole e forestali, tendente a valorizzare la qualità del prodotto agricolo del nostro Paese ed a perseguire la difesa del consumatore. La circolare in questione, in realtà, costituisce uno « specchietto per le allodole » per il consumatore e può provocare una netta riduzione del consumo nazionale di frutta, una penalizzazione dei produttori agricoli espropriati del frutto della loro antica fatica e professionalità dalla chimica più sfrenata e mal applicata, nonché una mortificazione del *made in Italy* —:

quali iniziative intendano adottare perché le prevedibili e sciagurate conseguenze della circolare n. 168 del 2003 del ministero delle attività produttive vengano efficacemente contrastate, magari con la sua sollecita ed auspicabile revoca.

(3-02926)

(13 gennaio 2004)

OLIVIERI. — *Ai Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il recente via libera alle cosiddette « bevande di fantasia al gusto di frutta » consente la vendita di bibite con contenuti marginali o addirittura totalmente assenti di succo di frutta, così che troveremo sul mercato bevande al gusto di mela senza mele, al gusto di arancia senza arance e via dicendo, in quanto sarà sufficiente che l'etichetta riporti « al gusto di... » o « al sapore di ... », con addirittura immagini sulla confezione che facciano esplicito riferimento alla frutta « assente »;

quest'interpretazione nasce dall'attenta lettura della circolare n. 168 del 2003 emanata con decreto dal ministero delle attività produttive e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

la preoccupazione che questo decreto trovi applicazione interessa:

a) il comparto agricolo sia dei coltivatori che quello delle cooperative di conservazione e commercializzazione della frutta, che trovavano nelle industrie di trasformazione una valvola di sfogo per prodotti di pezzatura inferiore o, per vari motivi, non avviati al mercato;

b) il settore della trasformazione della frutta opera di cooperative o industrie private, che forniscono o producono esse stesse succhi di frutta o cremogenati per la produzione di bevande a base di frutta;

c) i consumatori che potrebbero venir ingannati dalle immagini — figure o fotografie — riprodotte in etichetta, mentre

il succo di frutta contenuto in quella bevanda è sostituito dalla presenza di coloranti, acqua e zucchero;

d) la salute dei cittadini, poiché, così facendo, si contribuisce a ridurre il consumo nazionale di frutta;

inoltre, la circolare n. 168 del 2003 ed il relativo decreto rischiano di dare la possibilità di aggirare la normativa per le bevande analcoliche a base di frutta, che stabilisce un contenuto minimo di succo « non inferiore al 12 per cento », in riferimento al quale l'Ispettorato repressione delle frodi — nel 2003 — ha eseguito numerosi sequestri;

la correttezza dell'etichetta e la sua necessaria verifica sono gli indispensabili strumenti di trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori. A questo proposito, si ricordi la raccolta di oltre un milione di firme della Coldiretti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l'indicazione obbligatoria — nell'etichettatura — dell'origine di tutti i prodotti alimentari, già all'esame della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica —:

se, innanzitutto, siano a conoscenza della grave situazione che l'applicazione della circolare n. 168 del 2003 produce;

se non ritengano di intervenire per eliminare una situazione ingannevole per il consumatore, che troverà sul mercato « bevande al gusto di mela » nelle quali il gusto di mela sarà raggiunto solo grazie all'utilizzo di specifici aromi;

se non ritengano che la pratica permessa dalla circolare n. 168 del 2003 sia al limite della frode, offrendo la possibilità di inserire in etichetta « al gusto di... » o « al sapore di... » ed addirittura di rafforzare l'esplicito riferimento alla frutta con immagini di frutta sulla confezione, quando la stessa frutta è « assente »;

quali iniziative intendano assumere per salvaguardare la filiera nazionale legata alle bevande a base di frutta, che,

passando dal contadino, al magazzino sociale, all'industria di trasformazione della frutta, all'industria di produzione delle bevande, arriva al consumatore finale;

quali iniziative intendano porre in essere per limitare il possibile e preoccupante calo del consumo nazionale di frutta, surrogato da zucchero e aromi;

quali iniziative intendano assumere per evitare che la normativa sulle bevande analcoliche a base di frutta sia aggirata, diminuendo o annullando la precedente normativa che imponeva un contenuto minimo di frutta del 12 per cento.

(3-03451)

(14 giugno 2004)

(ex 5-02984 del 15 marzo 2004)

(Sezione 3 — Iniziative per armonizzare l'aliquota Iva sui trasferimenti delle opere d'arte e sugli investimenti in cultura con le aliquote previste nei principali paesi dell'unione europea)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

gli andamenti non entusiasmanti né particolarmente raccomandabili delle borse e la condizione di stallo delle altre forme tradizionali di investimento del risparmio hanno ridato spazio significativo al mercato dell'arte;

l'acquisto di un'opera d'arte può indubbiamente costituire un investimento con rendimenti interessanti e, nel contempo, consente di avvicinare il mondo dei risparmiatori all'arte ed al gusto;

questa particolarissima condizione economica si coniuga con la volontà di incentivare l'investimento privato in cultura attraverso lo strumento dell'esenzione fiscale;

in Italia l'investimento in cultura è pur sempre irrigidito da un'aliquota iva del 20 per cento, mentre in Francia l'aliquota è del 5,5 per cento, in Gran Bretagna del 6 per cento ed in Germania del 7 per cento;

fra l'altro, la differenza di aliquota non soltanto impedisce uno sviluppo ancor più soddisfacente del mercato dell'arte, ma stimola inevitabilmente un giro d'affari « sommerso » o, comunque, un giro d'affari preferenziale con il mercato estero;

è, dunque, necessario tentare di armonizzare le aliquote iva con le aliquote degli altri Paesi dell'Unione europea per liberare le energie e le potenzialità del nostro mercato dell'arte e della cultura —:

quali iniziative normative intenda assumere il Governo italiano per armonizzare l'aliquota iva sui trasferimenti delle opere d'arte e sugli investimenti in cultura con le aliquote dei principali Paesi dell'Unione europea, al fine di consentire al mercato interno di esprimersi in tutta la sua potenzialità ed al fine di prevenire ogni tentazione di accedere al mercato del « sommerso » o al mercato estero.

(3-02907)

(16 dicembre 2003)

(Sezione 4 – Fotografia riportata sul quotidiano « La Repubblica » potenzialmente lesiva del prestigio del corpo della Guardia di finanza)

D) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* di sabato 14 febbraio 2004, alle pagine 10 ed 11, ha pubblicato una fotografia raffigurante Calisto Tanzi e Sergio Cragnotti, mentre fa bella mostra di sé, al centro, l'immagine di un alto ufficiale della Guardia di Finanza;

è di tutta evidenza, ad avviso dell'interrogante, il tentativo del quotidiano di dimostrare una connessione o comunque

un filo logico fra le poco commendevoli vicende del gruppo *Parmalat* o del gruppo Cirio e la guardia di finanza;

nel caso di specie, la fotografia afferma falsamente che l'alto ufficiale rappresentato nelle fotografie sarebbe il generale Roberto Speciale, comandante della guardia di finanza;

la fotografia e la falsa indicazione del comandante della guardia di finanza indubbiamente esprimono un contenuto gravemente diffamatorio nei confronti del corpo e della persona del suo comandante;

in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova, proprio in ragione della gravità dei delitti economici che si perpetrano nel nostro Paese, non è assolutamente tollerabile evitare di assumere iniziative di repressione giudiziale, in sede penale ed in sede civile, nei confronti dei responsabili —:

se il comando della guardia di finanza ed il comandante del corpo abbiano assunto — o comunque intendano assumere — iniziative giudiziali, sia in sede penale che in sede civile, nei confronti del quotidiano *la Repubblica* per la fotografia pubblicata il giorno 14 febbraio 2004, alle pagine 10 ed 11, tenuto conto del fatto che il prestigio del corpo e del suo comandante attengono ad un interesse generale, oltre che individuale.

(3-03078)

(17 febbraio 2004)

(Sezione 5 – Iniziative per il riconoscimento degli oneri sociali in favore dei vettori che effettuano i voli da e per l'aeroporto di Reggio Calabria)

E) Interrogazione

CAMINITI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria serve un ampio bacino di utenza della Calabria ed è destinato a diventare strategico anche per l'area nord della Sicilia orientale;

l'aeroporto dello Stretto « Tito Minniti » è una priorità per lo sviluppo di Reggio Calabria e provincia e di Messina e provincia;

l'evoluzione turistica, dei traffici e globale di queste aree è legata alla funzionalità dello scalo aeroportuale, alla presenza di più compagnie di vettori, ma, soprattutto, ad accessibili e basse tariffe di volo;

da anni l'Alitalia impone all'aeroporto dello Stretto, dove opera in regime di monopolio, abusando della propria posizione dominante, alte tariffe, anche rispetto a quelle in vigore in altri scali (Catania, Lametia, Crotone): il biglietto Alitalia costa mediamente quattro volte di più (circa 400 euro Reggio Calabria-Roma-Reggio Calabria);

l'aeroporto di Crotone pratica tariffe basse poiché un emendamento alla legge finanziaria per il 2001 ha previsto il riconoscimento degli oneri sociali in favore del vettore che effettua i voli da e per Crotone per agevolare l'utenza;

presto inizieranno i lavori di totale ristrutturazione e rifacimento della pista con relativa messa in sicurezza —

se non ritenga necessario avviare le procedure necessarie per inserire anche l'utenza della struttura aeroportuale di Reggio Calabria nella gestione degli oneri di servizio, che i commi 35 e 36 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 disciplinano in termini di assoluto vantaggio per l'aeroporto di Crotone, così da evitare il perpetuarsi della penalizzazione che soffre lo scalo reggino. (3-02822)

(3 novembre 2003)

(Sezione 6 – Ipotesi di aumento dell'età pensionabile per i piloti dell'aviazione civile)

F) Interrogazione

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'imminente consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) dovrebbe formalizzare l'aumento dell'età pensionabile per i piloti da 60 a 65 anni, secondo quanto riportato dagli organi di stampa (si veda, per tutti, *Il Sole-24 ore* di mercoledì 17 marzo 2004, alla pagina 16);

secondo il presidente dell'Enac Vito Riggio la deliberazione consente al nostro Paese di allinearsi alla precisa richiesta proveniente dall'Unione europea, che da tempo sollecitava Italia, Francia, Croazia e Portogallo ad adeguarsi alla normativa comunitaria (*Jar*), che prevede, appunto, l'età pensionabile dei piloti a 65 anni:

si è subito fatta sentire la protesta dell'Anpac, che attribuisce alla questione dell'età pensionabile un profilo afferente la sicurezza del trasporto aereo;

secondo tale particolare visione del problema sarebbe significativo il fatto che negli Stati Uniti d'America, al contrario, a partire dal 1999 l'età pensionabile dei piloti sarebbe passata dai 65 anni ai 60 anni;

l'Anpac, inoltre, prospettando i profili negativi della decisione che l'Enac si accinge ad assumere, rivela che, secondo uno studio della *Flight safety foundation*, l'indice di mortalità medio dei piloti è di 61 anni —

se non si ritenga di dover approfondire il complesso di perplessità e di critiche avanzate dall'Anpac sotto il profilo dell'incidenza dell'aumento dell'età pensionabile dei piloti sui livelli di sicurezza del trasporto aereo, tenuto altresì conto del carattere particolarmente usurante del lavoro del pilota. (3-03245)

(30 marzo 2004)

DISEGNO DI LEGGE S. 1296 — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (4636-BIS) (APPROVATO DAL SENATO) (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 MAGGIO 2004) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745

(A.C. 4636-bis — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il se-
guente:*

ART. 14-bis. — 1. L'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è abrogato.

14. 01. Pisapia.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il se-
guente:*

ART. 21-bis. — 1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

« l-bis) il presidente della provincia ed il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario. ».

21. 02. Realacci, Fanfani.

(A.C. 4636-bis — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 8. 108 del Governo.

(A.C. 4636-bis — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

il provvedimento reca un complesso di deleghe che prefigurano un riordino di ampia portata dell'ordinamento giudiziario, la cui attuazione dovrebbe articolarsi in un arco temporale pluriennale per cui,

analogamente a precedenti casi di leggi di delega, appare opportuno assicurare una puntuale verifica delle conseguenze di carattere finanziario dei provvedimenti attuativi;

la copertura indicata all'articolo 9, comma 2, relativamente agli oneri derivanti dalla prevista istituzione, in via sperimentale, dell'ufficio del giudice, non appare coerente con la vigente disciplina contabile in quanto, a fronte di oneri certi e di carattere pluriennale, ancorché non determinati esplicitamente nell'ammontare, si individua una copertura che presenta evidenti caratteristiche di variabilità e di aleatorietà;

la previsione della possibilità di acquistare beni in locazione finanziaria, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera t), n. 2.2), 11, comma 3 e 22, comma 3, presenta alcuni profili problematici per la finanza pubblica in quanto, se può assicurare risparmi nel breve periodo, in un arco temporale più ampio appare suscettibile di determinare maggiori costi;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia non presenta, per l'anno 2005, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati all'articolo 11, comma 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo mediante la predisposizione di una nuova relazione tecnica con la quale si è provveduto a rideterminare gli oneri derivanti da alcune delle disposizioni recate agli articoli 2, 4 e 6;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, sia soppresso il comma 2; conseguentemente, sia soppresso l'articolo 9;

All'articolo 1, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: fermo restando quanto previsto nei successivi articoli;

All'articolo 1, comma 5, le parole: perché sia espresso dalle competenti Commissioni fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione;

All'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 5), dopo la parola: individui siano inserite le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

All'articolo 2, comma 1, lettera m), nn. 5) e 8), siano sopresse le parole: eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

All'articolo 2, comma 1, lettera o), siano sopresse le parole: anche in soprannumero;

All'articolo 11, comma 3, le parole da: annua massima fino alla fine del comma 4, siano sostituite con le seguenti: massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per gli oneri relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 ed euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

4-bis. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 1, non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005;

All'articolo 14, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: 3-bis. Il trasferimento effettuato ai sensi del presente articolo non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento;

All'articolo 14, comma 4, le parole: non possono siano sostituite con le seguenti: non devono;

All'articolo 16, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

L'articolo 22, sia sostituito dal seguente:

« ART. 22. (Copertura finanziaria). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma

1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 e euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 2.1, nonché euro 32.000 per l'anno 2004 e euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 2.2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 e euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006, per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 e euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 e euro 5.400.000 a decorrere dal 2006 per le spese dei

partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 e euro 112.400, a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 e euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*).

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 e euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 e euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al comma 1, lettera *a*), e euro 295.409 per l'anno 2005 e euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 1, lettere *f*) e *g*).

5. Per le finalità di cui all'articolo 6, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 e euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

6. Agli oneri indicati nel presente articolo, con esclusione del comma 2, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 e euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700, per l'anno 2005 e euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 e euro 786.210, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4 e 6, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *l*), *m*) e *q*), 3, 4 e 6, non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

10. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge;

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 10, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: e con eventualità di soprannumero al terzo anno;

All'articolo 10, comma 1, lettera h), siano soppresse le parole: anche in soprannumero;

All'articolo 10, comma 1, lettera h), le parole: per lo Stato *siano sostituite con le seguenti:* a carico del bilancio dello Stato.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 Taormina, 1.6 Finocchiaro, 1.9 Fanfani, 1.10 e 1.11 Lussana, 1.38 Fragalà, 1.39 e 1.40 Finocchiaro, 1.41 Fanfani, 2.4 Fanfani, 2.12 Saponara, 2.13 e 2.14 Buemi, 2.15 Pisapia, 2.16 Fanfani, 2.31 Buemi, 2.32 Saponara, 2.33 e 2.35 Finocchiaro, 2.34 Pisapia, 2.46 Finocchiaro, 2.47 Fanfani, 2.48 Pisapia, 2.49, 2.73 e 2.109 Maura Cossutta, 2.98 e 2.107 Finocchiaro 2.99, 2.108 e 2.167

Buemi, 2.270 e 2.272 Fanfani, 2.271 Buemi, 2.273 Bonito, 2.286 Pisapia, 3.4 Buemi, 3.18 Finocchiaro, 3.24 Bonito, 3.37 Cento, 3.38 e 3.54 Finocchiaro, 3.39 e 3.55 Fanfani, 3.79 Pisapia, 3.82 Saponara, 4.4 Fanfani, 4.6 Finocchiaro, 4.7 Maura Cosutta, 4.16 Buemi, 4.17 Finocchiaro, 4.23 e 4.30 Lussana, 4.25 Finocchiaro, 4.28 Pisapia, 5.13 e 6.4 Kessler, 7.3 Fanfani, 9.9, 9.12, 9.25, 9.34, 9.36, 9.38 e 9.40 Finocchiaro, 9.35, 9.37, 9.39 e 9.41 Mazzoni, 10.20 Vitali, 10.32 Pisapia, 11.4 Fragalà, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 Finocchiaro, 14.3 Finocchiaro, 16.6 Trantino, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 22.7, 22.8, 22.9 e 22.10 Finocchiaro, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Taormina, 1.02 Fanfani, 1.03 Oricchio, 4.01 Buemi, 4.02 Fanfani, 5.01 e 5.02 Amato, 7.01 Mario Pepe, 14.02 Lussana, 21.01 Zeller, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4636-bis – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ART. 1.

(Contenuto della delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osser-

vanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 9.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l'espressione del parere è ridotto alla metà.

7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ART. 1.

(Contenuto della delega).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

* **1. 1.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

* **1. 2.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« ART. 69 (*Funzioni del pubblico ministero*). — 1. Il pubblico ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.

ART. 69-bis. (*Concorso per l'ammissione nei ruoli di procuratore della Repubblica*). — 1. La nomina a pubblico ministero si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto penale;
- 3) diritto processuale penale;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto processuale civile;
- 3) diritto penale;